

Regolamento n° 3/2007

Art. 8

Calendario di raccolta

1. Il calendario di raccolta dei tartufi in Campania, di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale, è il seguente:

- a) Tuber mesentericum Vitt. (Tartufo nero di Bagnoli Irpino): dal 1 settembre al 15 aprile;
- b) Tuber magnatum Pico (Tartufo bianco pregiato): dal 1 ottobre al 31 dicembre;
- c) Tuber aestivum Vitt. (Tartufo estivo o scorzone): dal 1 maggio al 30 novembre;
- d) Tuber uncinatum Chatin (Tartufo uncinato): dal 1 ottobre al 31 dicembre;
- e) Tuber borchii Vitt. o T. albidum Pico (Tartufo bianchetto o marzuolo): dal 1 gennaio al 30 aprile;
- f) Tuber melanosporum Vitt. (Tartufo nero di Norcia): dal 15 novembre al 15 marzo;
- g) Tuber macrosporum Vitt. (Tartufo nero liscio): dal 1 settembre al 31 dicembre;
- h) Tuber brumale Vitt. (Tartufo nero d'inverno): dal 1 gennaio al 15 marzo;
- i) Tuber brumale var. moschatum De Ferry (Tartufo moscato): dal 1 novembre al 15 marzo.

MODIFICHE:

Variare il calendario di raccolta per alcune specie.

Art. 8

Calendario di raccolta

- a) Tuber mesentericum Vitt. (Tartufo nero di Bagnoli Irpino): **dal 15 settembre al 30 aprile;**
- b) Tuber magnatum Pico (Tartufo bianco pregiato): dal 1 ottobre al 31 dicembre;
- c) Tuber aestivum Vitt. (Tartufo estivo o scorzone): dal 1 maggio al 30 novembre;
- d) Tuber uncinatum Chatin (Tartufo uncinato): **dal 1 ottobre al 31 marzo;**
- e) Tuber borchii Vitt. o T. albidum Pico (Tartufo bianchetto o marzuolo): dal 1 gennaio al 30 aprile;
- f) Tuber melanosporum Vitt. (Tartufo nero di Norcia): dal 15 novembre al 15 marzo;
- g) Tuber macrosporum Vitt. (Tartufo nero liscio): dal 1 settembre al 31 dicembre;
- h) Tuber brumale Vitt. (Tartufo nero d'inverno): dal 1 gennaio al 15 marzo;
- i) Tuber brumale var. moschatum De Ferry (Tartufo moscato): dal 1 novembre al 15 marzo.

Art. 10

Associazioni locali dei raccoglitori

3. Possono far parte delle associazioni di cui al comma 1:

- a) i cercatori in possesso di regolare autorizzazione alla raccolta dei tartufi;
- b) i raccoglitori su fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti;
- c) i soggetti conduttori di tartufaie riconosciute.

MODIFICHE:

Per elevare il livello di rappresentanza inserire come componenti di diritto per le associazioni riconosciute tecnici (dottori agronomi e forestali, periti agrari) ed esperti del settore (micologi)

Regolamento n° 3/2007

Art. 10

Associazioni locali dei raccoglitori

3. Possono far parte delle associazioni di cui al comma 1:

- a) i cercatori in possesso di regolare autorizzazione alla raccolta dei tartufi;
- b) i raccoglitori su fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti;
- c) i soggetti conduttori di tartufaie riconosciute;

d) come componenti di diritto, per non più del 20% degli iscritti: dottori agronomi, dottori forestali, periti agrari, biologi e micologi.

Art. 9

Tesserino per l'autorizzazione alla raccolta e tassa di concessione regionale

1. L'autorizzazione alla raccolta dei tartufi è documentata dal possesso, da parte dei cercatori, del tesserino di idoneità alla ricerca e raccolta dei tartufi, conseguibile a seguito di superamento dell'esame di idoneità di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale e del versamento della tassa di concessione regionale di cui all'articolo 17 della stessa legge (euro 185,92).

2. Il tesserino di idoneità alla ricerca e raccolta dei tartufi in Campania è rilasciato dalla Provincia nel cui territorio ricade il comune di residenza anagrafica del richiedente

8. Il tesserino è vidimato annualmente, a partire dall'anno solare successivo al rilascio, dalla Provincia che ha rilasciato il tesserino. La richiesta di vidimazione è accompagnata dalla ricevuta di versamento alla tesoreria regionale della tassa di concessione regionale annuale, che deve essere effettuato entro il 31 gennaio dell'anno solare a cui si riferisce (euro 92,96).

13. I soggetti in possesso di autorizzazione alla raccolta dei tartufi rilasciata da altra Regione o Provincia possono chiedere alla Provincia campana di residenza anagrafica il rilascio di nuovo tesserino, senza ulteriore esame di idoneità, consegnando il precedente unitamente alla documentazione di cui al comma 3. La Provincia provvede ad informare l'amministrazione che ha rilasciato il tesserino originario.

MODIFICHE:

1. Costo della tassa di concessione elevato (185,92), come pure quella della vidimazione annuale (92,96);

2. Consentire il rilascio del tesserino direttamente nel Comune di residenza previo pagamento di tassa allo stesso con obbligo di reinvestirlo nelle attività legate al tartufo previste dall'art. 11 della L.R. o in alternativa individuare un meccanismo di ritorno come succede in altre regioni.

13. Il rilascio di un nuovo tesserino in sostituzione di quello di altre regioni o province comporta il solo versamento della tassa di concessione regionale annuale di euro 92,96

Art. 9

Tesserino per l'autorizzazione alla raccolta e tassa di concessione regionale

1. L'autorizzazione alla raccolta dei tartufi è documentata dal possesso, da parte dei cercatori, del tesserino di idoneità alla ricerca e raccolta dei tartufi, conseguibile a seguito di superamento dell'esame di idoneità di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale e del versamento della tassa di concessione regionale di cui all'articolo 17 della stessa legge (euro 185,92).

2. Il tesserino di idoneità alla ricerca e raccolta dei tartufi in Campania è rilasciato dal Comune di residenza anagrafica del richiedente, previo superamento del colloquio presso la competente Commissione Provinciale. Presso la Provincia è tenuto l'elenco nominativo dei titolari dei tesserini rilasciati dai Comuni ricadenti nel proprio territorio. A tale scopo i Comuni trasmettono semestralmente i relativi dati.

Il pagamento della tassa di concessione non è dovuto in caso di non esercizio dell'attività di ricerca e di raccolta senza che ciò pregiudichi la validità quinquennale del tesserino.

8. Il tesserino è vidimato annualmente, a partire dall'anno solare successivo al rilascio, dal Comune che lo ha rilasciato ma, contemporaneamente, fa fede la ricevuta dell'avvenuto pagamento della tassa di concessione (euro 92,96) allegata al tesserino come comprova l'avvenuto rinnovo.

La ricevuta deve essere conservata insieme al tesserino di idoneità ed esibita, unitamente a quest'ultimo, ai soggetti incaricati della vigilanza.

Le entrate derivanti dalla tassa di concessione regionale vengono destinate come segue:

- nella misura del 50% a favore dei Comuni per il finanziamento di interventi rivolti a potenziare la vigilanza, la promozione della valorizzazione del prodotto e l'applicazione della presente legge. La ripartizione è effettuata in rapporto al numero delle autorizzazioni rilasciate e rinnovate in ciascun Comune;
- nella misura del 50% per iniziative di interesse regionale rivolte all'approfondimento e alla divulgazione delle conoscenze tecnico scientifiche sul tartufo, per il miglioramento e l'incremento delle tartufoie che insistono nelle foreste del demanio regionale e dei Comuni, per la micorrizzazione delle piante nei vivai di proprietà della Regione. I relativi interventi sono deliberati dalla giunta regionale.

Art. 10

- Raccolta a fini didattici e scientifici

1. Gli istituti universitari, gli enti culturali o di ricerca a fini didattici e scientifici, possono procedere in qualunque momento, previo rilascio di specifica autorizzazione da parte della Giunta regionale, alla raccolta di tartufi anche di specie non elencate all'articolo 8.
2. Nella domanda vanno indicati i motivi della richiesta, i nomi delle persone addette alla raccolta, gli estremi del tesserino di cui all'articolo 7, il luogo della raccolta e la durata.
(Autorizzazione temporanea alla raccolta ai fini scientifici)
 1. Gli istituti universitari e gli enti di ricerca possono procedere, per fini scientifici, alla raccolta di tartufi anche fuori del periodo consentito dal calendario, previa autorizzazione temporanea alla raccolta rilasciata dalla provincia territorialmente competente.
 2. L'istanza, redatta su carta intestata e firmata dal legale rappresentante o dal titolare della ricerca, è presentata alla provincia almeno sessanta giorni prima della prevista data di fruizione e deve contenere i seguenti dati:
 - nominativi delle persone che svolgeranno la raccolta;
 - date e luoghi previsti per la raccolta;
 - motivazioni della raccolta, in particolare se questa è richiesta in periodo fuori calendario.
3. La provincia, entro quindici (15) giorni dalla data di ricevimento, provvederà al rilascio dell'autorizzazione temporanea o al suo eventuale diniego motivato.

Inoltre

- L'età minima per il rilascio dell'autorizzazione è fissata in anni quattordici.
Ai minori di anni quattordici è consentita la raccolta dei tartufi purché accompagnati da persona munita di autorizzazione e i tartufi raccolti dal minore concorrono a formare il quantitativo giornaliero personale di raccolta consentito.
- La Regione riconosce, per particolari categorie, la qualifica di "cercatore di tartufi professionale".
- Le categorie cui è riconosciuta la suddetta qualifica sono:
 - i titolari di aziende agricole e forestali;
 - coloro che hanno in gestione propria l'uso del bosco, compresi gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive per il territorio di pertinenza;
 - i soci di cooperative agricolo-forestali e di società costituite ai sensi della legge regionale 31 maggio 1993, n. 28, nei terreni e nei boschi gestiti;
 - gli iscritti a Consorzi di tartufai, riconosciuti dalla Regione Campania, il cui fine è la commercializzazione dei tartufi;
 - i soggetti conduttori di tartufoie riconosciute.
- I Consorzi di cui al comma precedente, sono figure **economiche costituite con atto pubblico**.
- La Regione, ai fini del riconoscimento della qualifica di raccoglitore professionale, periodicamente verifica se persistono i requisiti di cui al comma precedente.

- La qualifica di cercatore di tartufi professionale è rilasciata previo superamento di colloquio abilitativo che terrà conto oltre che degli aspetti biologici e di normativa della raccolta dei tartufi anche di aspetti economici e di contabilità e avrà una durata di 3 anni.
- Il limite quantitativo giornaliero, di cui all'articolo 6 comma 5, per i raccoglitori professionali è elevato fino alla quantità massima di quattro chilogrammi.
- La Regione può prevedere a favore dei raccoglitori professionali la decurtazione fino al venti per cento (20%) del contributo annuale sull'autorizzazione.
- La qualifica di cercatore professionale, non è rinnovata, alla scadenza triennale, qualora il singolo cercatore non dimostri di aver venduto e/o commercializzato, mediamente nell'arco del triennio, almeno cinquanta chilogrammi di tartufi di provenienza certificata.
- I soggetti sopra individuati possono effettuare la vendita di tartufi freschi con autorizzazione rilasciata dal comune ove ha luogo la vendita stessa.
- L'autorizzazione comunale è rilasciata agli esercenti, o ai preposti alla vendita, che siano capaci di effettuare l'identificazione delle specie commercializzate, ai sensi del DPR n. 376/95, articolo 2 e previo rilascio dell'autorizzazione sanitaria prevista dalle norme vigenti.